

COMUNE DI PATRICA

(Provincia di Frosinone) SEGRETERIA DEL SINDACO

Ordinanza Sindacale N. Oz del 20.02. 2020

Limitazione degli orari di esercizio di attività rumorose

IL SINDACO

Ritenuto che la tutela della salute e della qualità della vita di cittadini e lavoratori è una delle funzione prioritarie dell'amministrazione comunale;

Considerato che l'inquinamento acustico ed il rumore costituiscono fattori di inquinamento di natura fisica e rappresentano un problema di rilievo economico e sociale sia per il numero dei soggetti esposti che per gli effetti sulla salute e sulla qualità della vita della popolazione;

Considerata l'esistenza sul territorio comunale dell'Area di Sviluppo Industriale e di infrastrutture trasportistiche le quali contribuiscono alla produzione di elevati livelli di emissioni acustiche;

Considerata la vocazione turistica del territorio del Comune di Patrica, in particolare nel periodo estivo;

Ritenuto che nelle more della redazione ed approvazione del piano di zonizzazione acustica e del relativo regolamento di attuazione, è necessario conciliare la tutela della salute e la qualità della vita dei cittadini e turisti con l'esercizio delle attività produttive, commerciali e lavorative;

Ritenuto che è necessario disciplinare l'orario di svolgimento delle attività rumorose nel periodo estivo quali lavori di cantieri edili e stradali, lavori relativi ad interventi di giardinaggio: potatura, tagli e sfalci di alberi, siepi, giardini e simili con l'utilizzo di macchinari; attività artigianali o mestieri che comportano l'utilizzo di macchine, strumenti, attrezzature; attività o discipline sportive che producono emissioni rumorose; attività di svago, intrattenimento, o simili che comportano l'uso di strumenti, attrezzature o macchinari che producano emissioni rumorose;

Attesa la necessità di provvedere alla salute pubblica anche sotto il profilo della tutela dell'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni;

Vista la Legge Quadro sull'inquinamento acustico 447/1995 e smi;

Visti il D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", il DPCM 215/1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento, di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi", ed il DPCM 01.03.1991 "Limiti Massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

Visto il DL 19 agosto 2005, n. 194 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale";

Visto il Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico;

Vista la Legge Regionale Lazio n.18/2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio";

Visto l'art.659 del Codice Penale "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone";

ORDINA

nell'intero territorio comunale, l'esercizio o svolgimento delle seguenti attività:

- cantieri edili e stradali, per quanto riguarda i lavori e l'uso di macchine, strumenti, attrezzature con emissioni di rumore, polvere o altre emissioni che producono disturbo alla tranquillità ed al riposo dei cittadini;
- -attività artigianali o mestieri che comportano l'uso di macchine, strumenti ed attrezzature con emissioni di rumore polvere o altre emissioni che producono disturbo alla tranquillità ed al riposo dei cittadini;
- -attività di giardinaggio, potatura, tagli e sfalci di alberi, siepi, giardini e simili con l'utilizzo di macchinari, attrezzature e strumenti quali tosaerba, decespugliatori, motoseghe, falciatrici o altri strumenti simili, che producono emissioni di rumore e provocano disturbo alla tranquillità ed al riposo dei cittadini;

-attività o discipline sportive che comportano l'uso di strumenti ed attrezzature che producono emissioni

-attività di svago, intrattenimento, o simili che comportano l'uso di strumenti, attrezzature o macchinari che producono emissioni rumorose, inclusi strumenti musicali o di riproduzione musicale, amplificatori, altoparlanti e giochi elettronici, installati all'esterno di pubblici esercizi o di attività di somministrazione di alimenti e bevande; -qualsiasi altra attività che comporta l'uso di macchine, strumenti ed attrezzature che producono emissioni rumorose ed arrecano disturbo alla tranquillità ed al riposo dei cittadini;

dal 21 marzo al 20 settembre (periodo primavera – estate) è consentito nelle seguenti fasce orarie:

-nei giorni feriali, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 20.00;

-nei giorni festivi, dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30;

è consentito da parte dei privati la riproduzione musicale, l'uso degli amplificatori e altoparlanti in caso di feste private fino alle ore 24:00.

Dal 21 settembre al 20 marzo (periodo autunno – inverno).

nei giorni feriali, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15:00 alle ore 20.00;

-nei giorni festivi, dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30;

è consentito da parte dei privati la riproduzione musicale, l'uso degli amplificatori e altoparlanti in caso di feste private fino alle ore 24:00.

Le precedenti disposizioni non riguardano:

-le attività dell'amministrazione comunale in quanto considerate di pubblica utilità;

-tutti gli interventi urgenti di carattere pubblico o di competenza dell'amministrazione comunale;

-tutte le manifestazioni estive organizzate o patrocinate e comunque inserite nella programmazione delle manifestazioni estive dell'amministrazione comunale.

E' FATTO DIVIETO

- 1) Negli altri orari è fatto divieto dell'esercizio e svolgimento delle attività innanzi elencate; ogni deroga alle suddette disposizioni deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione comunale.
- 2) L'inosservanza della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50 ad Euro 500, salva l'azione penale nei casi previsti e le ulteriori azioni amministrative e civili.

La presente ordinanza e le relative sanzioni sono applicate anche nei confronti:

- -dei proprietari di animali che rechino, in modo continuo, gravi incomodi e disturbi ai vicini ed alla tranquillità ed al riposo dei cittadini;
- -di coloro i quali producono schiamazzi, grida o altre manifestazioni rumorose che arrechino disturbo alla tranquillità ed al riposo dei cittadini.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune di Patrica ai sensi del D.Lgs.vo 104 del 09.07.2010, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'Art.8 DPR 1199/1971 e smi.

Inoltre il Sindaco

DISPONE

-la trasmissione della presente Ordinanza al Comando Stazione Carabinieri di Supino.

-la pubblicazione della presente Ordinanza sull'Albo Pretorio del Comune di Patrica e sul sito Istruzione-Sezione Trasparenza, per tutta la durata delle disposizioni in esse contenute.

Si dà mandato alle Forze dell'Ordine per il rispetto e l'applicazione del presente provvedimento.

Patrica, lì <u>10.02.2020</u>

PATRICA - SNOWNER OF THE PROVINCIA DI PATRICA DI PATRIC

IL SINDAÇO Lucio Fiordalisio